



Dott.ssa Francesca Orro

Dottore Commercialista – Revisore legale

Iscr.n°103/A Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano

Iscr.n° 159966 del Registro dei Revisori Legali

COMUNE DI CUGLIERI

(Provincia di Oristano)

Verbale N.04/25 del 28/04/2025	Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.163 del 18.04.2025 avente ad oggetto <i>“Approvazione delle tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2025”</i> .
---	---

Premesso che:

- La sottoscritta Dott.ssa Francesca Orro è stata nominata Revisore Unico del Comune di Cuglieri per il triennio 12.2023/12.2026 con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 07/12/2023;
- Ricevuta via mail in data 22/04/2025 la richiesta di parere sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale così come indicato in oggetto;
- Ricevuta via mail in data 24/04/2025 ulteriore documentazione e chiarimenti richiesti necessari per esprimere il presente parere;

Visto il D.Lgs 267/2000 ed i principi contabili emanati dall'osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti Locali relativamente al D.Lgs 118/2011;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- ✓ C.C. n.17 del 18.03.2025 con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025-2027;
- ✓ C.C. n.18 del 18.03.2025 con la quale è stato approvato il **Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027**, redatto in termini di competenza, e di cassa per il primo anno, secondo lo schema di cui al D.Lgs. 118/2011;

Considerato che:

- l'articolo 1, commi da 641 a 668 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- i - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ..." (lett. f);
- ii - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

iii - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 443/2019 del 31.10.2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha definito i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021"*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal **MTR** (All. A), sia poi validato *"...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;

- n. 57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;

- n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto *"Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"*;

- n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

- n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

- n. 389/2023 l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina relativa all'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, ad integrazione e modificazione della delibera n. 363/2021;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto *"Validazione del Piano Economico e Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 secondo il MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato con Deliberazione ARERA 389/2023. REVISIONE INFRA PERIODO 2025"*, con la quale verrà validata la revisione infra periodo del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024 e 2025 sulla base delle disposizioni del MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023;

Visto il Regolamento Comunale che disciplina la TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2023;

Ricevuta la seguente documentazione:

- 1 - Proposta di delibera n.163 del 18.04.2025 *"Approvazione delle tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2025"*, oggetto del presente parere;
- 2- Piano finanziario 2024-2025 revisionato - redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 della delibera 363/2021 – MTR-2 ARERA;
- 3 – Relazione di accompagnamento alla validazione del PEF dell'Ente territorialmente competente;
- 4 – Istanza motivata per la revisione infra periodo al PEF Tari 2025;

Richiamato l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021, secondo cui *"al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2"*;

Preso atto che:

- si è verificato un avvicendamento gestionale con riguardo al servizio di raccolta e trasporto a seguito di procedura di gara, con avvio delle attività dal 01/04/202, che ha comportato non soltanto un mutamento dell'operatore economico chiamato a fornire i propri costi in qualità di nuovo effettivo gestore ma, altresì, servizi finalizzati al miglioramento della qualità gestionale dell'attività oggetto di nuovo affidamento, che legittimano l'organismo competente all'attivazione di specifici coefficienti predeterminati dalla metodologia per l'innalzamento del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie secondo l'art. 4 del MTR-2, così da consentire il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario degli obiettivi migliorativi medesimi;
- l'avvicendamento gestionale e l'introduzione di obiettivi migliorativi della qualità della gestione verificati nell'ambito di riferimento possono definirsi circostanze straordinarie in quanto al momento della validazione del piano pluriennale 2022-2025 per il secondo biennio 2024-2025 l'organismo competente non era a conoscenza di alcun progetto di nuovo appalto o di specifiche programmazioni;
- gli obiettivi programmati nel secondo biennio non risultano più coerenti con quelli della gestione e rischiano un pregiudizio in termini di equilibrio economico e finanziario per il loro corretto perseguimento senza l'attivazione della procedura di una revisione infra periodo come prevista dalla metodologia medesima;
- la revisione infra periodo per avvicendamento gestionale verificatosi nel primo biennio sembra motivazione coerente con le indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione, anche con riferimento all'art. 1.5, lettera b) della Determinazione ARERA n. 02/DIRF/2021, secondo il quale "nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno";

Rilevato che l'ufficio proponente della presente delibera ha proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2022-2025, secondo il MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021;

Preso atto che il Piano Finanziario 2024-2025 è così revisionato:

Prospetto costi per tariffazione validati nel 2024

	2024	2025
ΣT_a	€ 608.160	€ 623.364
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 9.313	€ 6.669
<u>Tariffa TARI</u>	€ 598.847	€ 616.695

Prospetto costi per tariffazione revisionati nel 2025

	2024	2025 (revisionato)
ΣT_a	€ 608.160	€ 664.011
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 9.313	€ 6.669
<u>Tariffa TARI</u>	€ 598.847	€ 657.342

Richiamato l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), come convertito dalla Legge nr. 15 del 25/02/2022 che dispone: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

Considerato che la previsione di Bilancio 2025-2027, relativamente allo stanziamento per il tributo Tari, pari ad **Euro 616.695,00**, risulta inferiore a quanto determinato con il PEF 2024-2025, è pertanto necessario apportare una variazione al Bilancio 2025-2027 e renderlo coerente con il PEF;

Visti i pareri favorevoli ex artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile esplicitati nella stessa proposta;

Tutto ciò considerato, per quanto di propria competenza, il Revisore esprime

parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale **n.163 del 18.04.2025** *"Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025"*, come indicato in oggetto, purché venga apportata la variazione al Bilancio 2025-2027 al fine di adeguare le previsioni TARI al PEF 2024-2025 revisionato.

Lì, 28 aprile 2025

Il Revisore
f.to Dott.ssa Francesca Orro